

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1990 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPLICATIVI "HCSUITE" ED "ASTER" IN UTILIZZO PRESSO I SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - DELIBERA INDIZIONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2081/25

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti, il Responsabile dell'UOS Sistemi Informativi Ospedalieri ha richiesto la stipula di un contratto biennale di assistenza tecnica e manutenzione per applicativi "HCSuite" ed "Aster", in utilizzo presso i Sistemi Informativi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Ulss n. 8 Berica;

nella medesima nota il succitato Responsabile ha precisato che:

- ✓ il servizio dovrà essere affidato alla ditta Studio GPI spa in quanto proprietario del codice sorgente e quindi l'unico autorizzato ed in grado di intervenire sul programma;
- ✓ sulla base del costo storico, la base d'asta dovrà essere fissata in € 2.050.000,00 iva esclusa per il periodo di 2 anni;

visto l'importo posto a base d'asta, in conformità a quanto previsto dalla nota prot. n. 269827/2020 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 64624 del 23.06.2025 questa Azienda ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 76 c. 2 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, alla CRITE;

con nota prot. n. 91951/25, la succitata CRITE ha espresso parere positivo all'espletamento della procedura negoziata, per l'importo di € 2.050.000,00 iva esclusa, previa verifica della possibilità di riconduzione ad una convenzione Consip della procedura in parola;

con nota prot. n. 111166/25 del 29.10.2025, il Responsabile dell'UOS Sistemi Informativi Ospedalieri ha comunicato che "...dalle verifiche fatte non risulta presente alcun Accordo Quadro/Convenzione a cui si possa accedere in convenzione CONSIP per il contratto di manutenzione annuale";

sulla base di ciò premesso, risulta necessario indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura del servizio biennale di assistenza tecnica e manutenzione per applicativi "HCSuite" ed "Aster" in utilizzo presso i Sistemi Informativi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, avente base d'asta pari ad € 2.050.000,00 iva esclusa, approvando contestualmente il disciplinare di gara;

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è necessario nominare il Responsabile della procedura di affidamento nonché il Responsabile Unico del Progetto, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Responsabile dell'esecuzione del contratto;

la fornitura oggetto della procedura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 11.07.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 16.08.2018;

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile unico del progetto è l'ing. Lucio Sartori, Direttore dell'UOC Sistemi Informativi, mentre il Responsabile della fase di affidamento è il dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura del servizio biennale di assistenza tecnica e manutenzione per applicativi "HCSuite" ed "Aster" in utilizzo presso i Sistemi Informativi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Ulss n. 8 Berica ed avente base d'asta pari ad € 2.050.000,00 iva esclusa;
2. di approvare il disciplinare di gara allegato al presente provvedimento;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023:
 - ✓ quale Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Lucio Sartori, Direttore dell'UOC Sistemi Informativi;
 - ✓ quale Responsabile della procedura di affidamento il Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPLICATIVI "HCSUITE" ED "ASTER" IN UTILIZZO PRESSO I SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: – CIG:

Termine ultimo per la presentazione della documentazione: giorno ore 0

PREMESSE: OBIETTIVI E FINALITA'

Questa Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" intende procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con una procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio biennale di assistenza tecnica e manutenzione per applicativi "HCSuite" ed "Aster" in utilizzo presso i Sistemi Informativi Ospedalieri e Territoriali della scrivente Azienda

La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, dove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente www.aulss8.veneto.it.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura è a lotto unico ed ha per oggetto il del servizio biennale di assistenza tecnica e manutenzione per applicativi "HCSuite" ed "Aster" in utilizzo presso i Sistemi Informativi Ospedalieri e Territoriali in utilizzo presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica le cui caratteristiche tecniche sono di seguito riportate:

Responsabile fase Affidamento: dott. Sandro Possamai

Referente procedura: Maria Antonietta Dagostino

Tel. 0444 753267 - email: mariaantonietta.dagostino@aulss8.veneto.it

Componenti software o hardware oggetto della manutenzione:

Il servizio comprende la gestione dell'intero procedimento di conservazione cloud relativamente a:

1. **(SIO) HCSuite** per le attività legate a:
 - a. CUP-Cassa (Distretto Est)
 - b. Cartella Clinica ambulatoriale
 - c. ADT
 - d. Cartella Clinica di ricovero
 - e. Pronto Soccorso (inclusa l'estensione del modulo applicativo del Pronto Soccorso in uso al Distretto Est anche al Distretto Ovest, con contestuale dismissione dell'applicativo PSnet ad oggi in uso).
 - f. Cartella Clinica di PS
 - g. Archivio dei Documenti Clinici per scarico referti da parte del Cittadino
2. **(SIT) Aster Gestione Patenti Web e Medicina Legale**
3. **(SIT) Aster Protesica**
4. **incluse tutte le relative integrazioni**

Tipo servizio:

- ✓ SaaS per l'applicativo di cui al punto 1
- ✓ On Premise per gli applicativi di cui ai punti 2 e 3

SERVIZIO INFORMATICO IN CLOUD (SaaS)

I Servizi Applicativi proposti dovranno essere erogati nella modalità Cloud in modalità SaaS.

L'infrastruttura hw in fornitura deve rispettare le normative in materia di sicurezza del trattamento dei dati nonché le linee guida di AgID/ACN e del Garante della Privacy, garantendo la minimizzazione dei rischi legati ad eventuali minacce o incidenti informatici.

Il sistema deve garantire elevata affidabilità e assicurare le migliori prestazioni, combinando sistemi di bilanciamento di carico e sistemi di firewalling e networking. Dovrà inoltre essere attivo un sistema di monitoraggio h24 per garantire i necessari controlli. A titolo esemplificativo e non esaustivo: controllo di raggiungibilità, controlli sulle singole componenti hw (sia fisiche che virtuali), monitoraggio dei tempi di risposta delle singole componenti applicative etc. Tale monitoraggio, in caso di problemi, deve attivare procedure di intervento, che possono giungere fino all'intervento del servizio di reperibilità in caso di fault al di fuori dall'orario d'ufficio.

DISASTER RECOVERY

È richiesto in fornitura anche una soluzione di Disaster Recovery che possa erogare i propri servizi SaaS con le stesse modalità e gli stessi SLA garantiti per il Data Center primario.

Si richiedono in particolare i seguenti tempi di ripristino:

- RPO (Recovery Point Objective) < 24 ore;
- RTO (Recovery Time Objective) 5 giorni.

Copertura Servizio Assistenza:

- ✓ h 24, 7 giorni su 7 per l'applicativo di cui al punto 1;
- ✓ Giorni lavorativi, secondo organizzazione del Servizio che dev'essere indicata dal Fornitore per gli applicativi di cui ai punti 2 e 3

Tipo di assistenza:

✓ Telefonica e telematica (Help Desk)

Durante l'orario di ufficio, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, le chiamate verranno indirizzate direttamente al servizio di assistenza Help Desk di secondo livello per gli utenti oppure trasmesse all'indirizzo mail indicato; durante le restanti ore le chiamate verranno indirizzate direttamente al servizio di assistenza in reperibilità

✓ Applicativa, come descritto nella sezione relativa alla manutenzione

✓ Sistemistica

Il Servizio di Assistenza Sistemistica deve comprendere le attività atte a garantire il buon funzionamento dei sistemi software forniti per quanto riguarda le componenti del sistema operativo, il database e la copia di sicurezza dei dati e applicativi software (backup) e il patching dei sistemi. In caso di sostituzione dell'hardware in fornitura, tutti i servizi oggetto del contratto dovranno essere trasferiti dalla Ditta aggiudicataria sul nuovo hardware. In particolare si richiedono le seguenti attività:

SISTEMA OPERATIVO

1. mantenimento di idoneo ambiente operativo, in relazione all'utilizzo degli applicativi forniti;
2. manutenzione, che consiste nella esecuzione di specifici interventi di controllo del sistema (log di sistema, spazio disco, performance, ecc.) e dell'utilizzo delle risorse, CPU e Memoria.
3. diagnosi e risoluzione dei problemi in relazione ai malfunzionamenti riscontrati in fase di manutenzione o segnalati dal Cliente.

DATABASE

1. esecuzione delle attività necessarie al mantenimento del buono stato di funzionamento delle componenti del database, in relazione all'utilizzo degli applicativi in fornitura;
2. esecuzione di specifici interventi di controllo del componente database (tuning, verifica log di sistema, aggiornamento statistiche, performances, ecc.)
3. attività di diagnosi e risoluzione dei problemi in relazione ai malfunzionamenti riscontrati in fase di manutenzione o segnalati dal Cliente;

COPIA DI SICUREZZA

1. esecuzione delle attività necessarie a garantire la corretta effettuazione delle copie di sicurezza degli archivi dati relativi agli applicativi in fornitura;
2. definizione delle modalità e della procedura per la copia di sicurezza e l'opportuna schedulazione della stessa in accordo alle blueprint indicate dal cliente;
3. verifica periodica, riguardo il buon esito della procedura di copia di sicurezza, tramite l'esame degli opportuni file di log e/o notifiche di monitoraggi automatizzati;
4. verifica periodica le cui modalità sono definite dal cliente, riguardo il buon esito della procedura di copia di sicurezza, tramite il ripristino a campione dei dati dal supporto adibito al backup;
5. attività di diagnosi e risoluzione dei problemi in relazione ai malfunzionamenti riscontrati in fase di verifica da parte del Fornitore o segnalati dal Cliente.

PATCHING DEI SISTEMI

1. esecuzione delle attività necessarie a garantire l'aggiornamento dei sistemi operativi su cui sono ospitati i software forniti e le basi di dati che raccolgono i dati prodotti dagli stessi;
2. interventi con cadenza semestrale di security patching dei pacchetti del sistema operativo, con cadenza annuale per patching standard dei sistemi;
3. interventi con cadenza semestrale di security patching dei database server, con cadenza annuale per patching standard dei database.

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ

Il servizio deve essere garantito attraverso la fornitura delle attività necessarie a ripristinare il normale funzionamento degli applicativi in fornitura, in seguito a malfunzionamenti delle apparecchiature hardware o al danneggiamento delle componenti applicative. Le attività da prevedere nel Servizio consistono in:

1. diagnosi del problema;
2. ripristino dell'ambiente operativo idoneo al funzionamento degli applicativi;
3. ripristino del componente database;
4. ripristino e configurazione degli applicativi o delle componenti corrotte;
5. ripristino dei dati tramite copie di sicurezza in possesso del cliente;
6. test funzionali.

Supporto di presidio

Servizio di presidio on-site presente 5 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con adeguata esperienza tecnica e gestionale. La risorsa specialistica richiesta on-site presso l'Azienda Ospedaliera deve garantire il corretto funzionamento e l'ottimale utilizzo dei sistemi informativi e applicativi di riferimento oggetto di fornitura. In tale ambito, la risorsa è responsabile di supportare l'Azienda attraverso una serie di attività mirate a facilitare l'interazione degli utenti con le piattaforme tecnologiche. Tra le principali attività svolte vi è l'erogazione di formazione e assistenza al personale, al fine di favorire la diffusione delle competenze necessarie per un utilizzo efficace e consapevole degli strumenti informatici messi a disposizione. La risorsa si occupa inoltre della gestione delle utenze di accesso, assicurando che la creazione, la modifica e la disattivazione degli account siano gestite nel rispetto delle politiche di sicurezza e privacy adottate dall'Azienda. Parimenti, la risorsa svolge attività di configurazione e personalizzazione dei sistemi, adattandoli alle esigenze operative specifiche e contribuendo a mantenere l'efficienza e l'affidabilità delle applicazioni. Ulteriore ambito di intervento riguarda l'estrazione e la gestione dei flussi dati, attività svolta con attenzione alla qualità, integrità e riservatezza delle informazioni trattate, a supporto delle necessità di reportistica e analisi da parte della struttura ospedaliera. La risorsa di presidio specialistico deve rappresentare cioè un punto di riferimento tecnico e operativo, garantire continuità, supporto specialistico e un'interazione efficace tra utenti e sistemi, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi e della qualità del servizio. Il personale di presidio verrà coordinato dalla figura di Project Manager che farà da collettore anche con la struttura tecnica del Fornitore.

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di valutare e segnalare incompatibilità/inadeguatezza del personale di presidio e richiederne la sostituzione

Tipologia di Manutenzione:

- ✓ **Manutenzione Preventiva:** la ditta aggiudicataria deve garantire ogni intervento necessario proattivo e sistematico atto a evitare il degrado delle performance dell'intero sistema e ridurre l'insorgere di anomalie (ad esempio bug), con l'obiettivo di evitare futuri problemi applicativi, di migliorare la qualità, la stabilità e le performance delle applicazioni garantendone la massima affidabilità.
- ✓ **Manutenzione Correttiva:** Comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti di malfunzionamenti delle funzionalità applicative e delle integrazioni implementate, sia che esse siano segnalate dagli operatori sia che esse siano rilevate in autonomia dal Fornitore, secondo i livelli di servizio descritti.

- ✓ **Manutenzione adeguativo – normativa:** Per tutta la durata del contratto, il Fornitore deve garantire proattivamente l'adeguamento del software ai cambiamenti normativi, ove questi non richiedano specifici sviluppi applicativi.

Il valore a base d'asta per i servizi sopra riportati ammonta ad € 2.050.000,00 iva esclusa

L'Azienda Ulss n. 8 Berica, durante il periodo di durata contrattuale biennale, si riserva di richiedere delle giornate **giornate/uomo erogabili sia in modalità "on site" sia in modalità "remota"** per eventuali necessità di interventi di manutenzione evolutiva, intendendosi per manutenzione evolutiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale adeguamento sw con sviluppo nuove funzionalità.

La ditta dovrà esplicitare nell'offerta economica il costo unitario per le predette giornate uomo per servizi di manutenzione evolutiva

Si precisa che quest'ultima quotazione non concorre alla formazione della base d'asta.

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il servizio offerto dall'Operatore Economico affidatario sarà oggetto di verifica periodica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nominato con la delibera di affidamento del servizio, sul rispetto dei tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni di cui al successivo art. 3

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere realizzato per l'arco temporale previsto dal presente disciplinare. Per ciascuna mensilità di esecuzione del servizio dovrà essere redatto report di lavoro da cui si possano evincere le singole prestazioni erogate nel mese. La parziale o ritardata esecuzione del servizio richiesto o l'esecuzione di servizi non conformi a quelli pattuiti equivale ad una mancata esecuzione ed è pertanto soggetta ai richiami ed alle penali previste nel presente documento

I quantitativi indicati sono meramente orientativi e non configurano determinazione dell'entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze d'uso dell'Azienda ULSS.

L'elenco di caratteristiche indicate non esclude dalla valutazione quelle offerte con specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente prova, ex art. 8 dell'allegato 2.5 parte II - A del d.lgs. 36/2023, in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono, allo stato attuale, pari a zero.

Art. 2 - DURATA

La fornitura oggetto di aggiudicazione avrà **durata di 24 mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa decorrenza comunicata successivamente, salvo esecuzione anticipata di urgenza.

La Azienda Ulss n. 8 Berica si riserva la possibilità di recesso contrattuale su alcuni moduli applicativi in base alle progettualità regionali o aziendali, previa comunicazione anticipata di 60 giorni: il canone complessivo mensile verrà conseguentemente ridotto in base alle dismissioni degli specifici moduli oggetto del contratto

La Ditta aggiudicataria ha tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni ed ai prezzi pattuiti fino a quando l'Ente non avrà provveduto ad una nuova aggiudicazione e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.

Art. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dovrà essere svolto come da modalità di seguito indicate e dovrà conformarsi alle indicazioni che verranno concordate con il D.E.C. (Direttore Esecuzione Contrattuale):

Livelli di Criticità:

- ✓ **Criticità URGENTE:** L'intero modulo è bloccato
- ✓ **Criticità ALTA:** Una specifica funzionalità risulta bloccata e non è possibile procedere con una procedura alternativa
- ✓ **Criticità MEDIA:** Una specifica funzionalità non risulta bloccata ma degradata, il malfunzionamento è circoscritto ad una parte delle funzionalità stessa
- ✓ **Criticità BASSA:** L'anomalia riguarda funzionalità non bloccanti

Tempi di ripristino dall'invio della richiesta di intervento:

- ✓ **Criticità URGENTE:** Entro 3 ore dalla segnalazione
- ✓ **Criticità ALTA:** Entro 6 ore dalla segnalazione
- ✓ **Criticità MEDIA:** Entro 2 giorni lavorativi
- ✓ **Criticità BASSA:** Da concordare con i Sistemi Informativi

Metrica per applicazione degli SLA:

- ✓ Tempo di Indisponibilità Parziale: massimo 90 ore solari annue (disponibilità 99%)
- ✓ Tempo massimo di risposta del sistema: 3 secondi nel 99% dei casi

Il mancato rispetto dei tempi di ripristino comporterà l'applicazione delle penali come previste nell'apposito paragrafo delle clausole generali di contratto per l'eventuale successivo affidamento diretto

Art. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 4.1 Requisiti richiesti per la partecipazione

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) requisiti di idoneità professionale a norma dell'art. 100 del codice, comprovati dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'ambito di idonea categoria merceologica per attività corrispondenti all'oggetto del servizio di cui alla presente, oppure idoneo documento attestante la natura dell'ente/associazione (atto costitutivo, statuto, etc.);

Art. 4.2 Modalità di partecipazione

Per partecipare alla procedura la Ditta interessata dovrà presentare, tassativamente entro i termini indicati nel sistema **a pena di esclusione**, la propria offerta collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.arca.regione.lombardia.it).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**;
- b) la **Documentazione tecnica**;
- c) l'**Offerta economica**.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 “Firma digitale dell'offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella Piattaforma SinTel, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- ✓ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- ✓ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima (dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo) restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" che, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- ✓ di allegare i documenti richiesti;
- ✓ di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche").

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell' Allegato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Step 1 – "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa, è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, **in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante**, compresi in un'unica cartella (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero equivalenti software di compressione dati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1" (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.):

1. **Dichiarazione sostitutiva**, da redigersi secondo l'"**Allegato A**" predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet aziendale <https://www.aulss8.veneto.it/appalti/?jsf=jet-engine:grid-7&tax=tipologia-appalti-gare:290> nella sezione "Appalti > Documentazione" - nome del file "Allegato A: dichiarazione sostitutiva.pdf" (è disponibile anche una versione editabile) e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o istitutore o procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa;
2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**: l'operatore economico dovrà presentare il "DGUE response" - compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante (DGUE request – allegato al presente disciplinare) - **in formato xml, e in formato pdf**;
3. **Attestazione** dell'avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo di seguito indicato:

CIG:	Importo contributo ANAC
	€ 165,00

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con riferimento alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, pubblicata al link : <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> nel quale sono presenti anche le indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo stesso. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta; per i Raggruppamenti Temporanei d'Imprese il versamento è unico ed effettuato dalla Capofila.

Per quanto ivi non indicato si rimanda all'Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'Allegato Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

Step 2 – “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”

Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip” (non ulteriormente suddivisa in sottocartelle compresse e non firmate digitalmente) ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti di seguito elencati – **in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante** - (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non fosse sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.):

4. Schede tecniche dei prodotti offerti
5. Offerta economica senza prezzi dettagliata per ciascun componente software e hardware;

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Step 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema compilando ed allegando, negli appositi campi predisposti nel sistema stesso (“Documentazione Economica 1”), una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti richiesti; per l' Offerta economica dovrà essere utilizzato il file allegato “Allegato D modulo offerta economica”, **da presentarsi sia in formato excel sia in formato Pdf firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (solo nella versione pdf)**; per comodità è consigliabile procedere compilando prima il file excel, trasformarlo poi in pdf e procedere poi con la firma digitale; alla fine poi si dovrà allegare sia il file excel che il file firmato digitalmente; in tale documento dovranno essere riportati in lingua italiana:

- a) ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- b) qualifica ed il nominativo del firmatario;

- c) canone annuale per i servizi di manutenzione con dettaglio relativo alle seguenti componenti software e hardware:
 - 1. CUP-Cassa (Distretto Est)
 - 2. Cartella Clinica ambulatoriale
 - 3. ADT
 - 4. Cartella Clinica di ricovero
 - 5. Pronto Soccorso (inclusa l'estensione del modulo applicativo del Pronto Soccorso in uso al Distretto Est anche al Distretto Ovest, con contestuale dismissione dell'applicativo PSnet ad oggi in uso).
 - 6. Cartella Clinica di PS
 - 7. Archivio dei Documenti Clinici per scarico referti da parte del Cittadino
 - 8. Aster Gestione Patenti Web e Medicina Legale
 - 9. Aster Protesica
- d) Canone complessivo annuale
- e) Canone complessivo biennale
- f) Aliquota IVA;
- g) **QUOTAZIONE** delle giornate/uomo erogabili sia in modalità "on site" sia in modalità "remota"

Eventuali riferimenti a codici o articoli riportati nella descrizione dei prodotti dell'allegato D, sono da ritenersi puramente indicativi.

Il prezzo dovrà essere esposto con due cifre dopo la virgola.

Il concorrente dovrà inoltre indicare, **nel modello offerta economica:**

- a) i **costi per la sicurezza** afferenti l'attività di impresa di cui all' art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- b) i **costi della manodopera** propri dell'operatore economico di cui art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- c) i **costi della sicurezza derivanti da interferenza**, un valore pari a zero per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

Il prezzo offerto non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione dalla successiva procedura di affidamento diretto

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'offerta economica, l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

L'offerta deve essere valida per 365 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte e sarà vincolante nell'eventualità del successivo affidamento diretto di cui alle premesse del presente documento.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nelle richiamate nell’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”;
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 3 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione, in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

La Ditta dovrà offrire, **a pena di esclusione**, tutto quanto previsto all’interno del lotto di gara.

Art. 5 - MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di carattere amministrativo, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà

escluso dall'indagine di mercato. Non si darà corso al soccorso istruttorio per le offerte tecniche ed economiche fatto salvo di quanto previsto dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dei preventivi, gli stessi sono acquisiti definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservati dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui all'art. 25 del D. Lgs 36/2023.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti tutta la documentazione, verrà svolta dal RUP o da un suo delegato.

L'affidamento avverrà a lotto unico e sarà effettuato a favore del migliore offerente previa verifica di idoneità del servizio offerto

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad un successivo affidamento, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico e/o organizzativo l'offerta presentata, ai sensi dell'art. 107 comma 2 D.lgs. 36/2023 e dell'art. 108 comma 10 del D.lgs. 36/2023.

Art. 7 - SITO INTERNET E COMUNICAZIONI PER LE IMPRESE

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Azienda ULSS n. 8 "Berica" e gli offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il **decimo giorno (10 gg) antecedente la scadenza** del termine per la presentazione delle offerte indicato nella piattaforma Sintel.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.

Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle

predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

Eventuali rettifiche al disciplinare verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, che discenderà a seguito della successiva procedura di affidamento, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, l'Operatore Economico dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo, pari al 5% dell'imponibile contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023

CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO PER L'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO

Ambito di applicazione e principi generali

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito ULSS) è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, nonché dalla documentazione di gara.

Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all'ULSS, così come definita dalla vigente normativa in materia di appalti.

L'affidamento deve altresì rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nell'esecuzione, il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell'ULSS.

Il fornitore deve eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

È a carico del fornitore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico del fornitore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Controlli e verifiche di conformità e direttore dell'esecuzione del contratto

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto, dall'offerta tecnica ed economica.

Per la regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi può essere nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) a cui è assegnato il compito di coordinare, dirigere e monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il DEC verrà individuato unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto medesimo e rappresenterà il principale interlocutore dell'appaltatore; per lo svolgimento delle sue funzioni potrà nominare uno o più direttori operativi a cui affidare una o più attività di controllo. L'eventuale difformità rispetto ai documenti contrattuali riscontrata dal DEC nell'esecuzione del servizio/fornitura dovrà essere comunicata al RUP nel più breve tempo possibile al fine di applicare le azioni correttive previste, nonché le eventuali penali, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'ULSS di risolvere il contratto nonché l'eventuale risarcimento del danno.

Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999. L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e

retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Modalità di fatturazione e pagamenti

La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.

I termini per il pagamento della fattura decorreranno a far data dal completamento positivo delle operazioni di collaudo.

Le fatture relative a tutto il materiale di consumo verranno emesse dall'Appaltatore dopo la consegna del materiale stesso, susseguente all'emanazione di apposito ordine di consegna.

Non possono essere addebitati all'U.L.SS. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini.

L'IVA a carico dell'U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.

I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Resta salva, in capo all'Azienda U.L.SS., l'azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei

corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell'Azienda Ulss.

Tutela contro azioni di terzi

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marche e diritti d'autore.

La ditta esecutrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Azienda Sanitaria dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Azienda ULSS n. 8 seguenti dati:

- ✓ estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Inadempimenti e penali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Azienda Ulss 8 "Berica" si riserva di a carico dell'aggiudicatario, penalità estensibili da Euro 50,00 a Euro 500,00 secondo la gravità del caso:

1. **Livello di Criticità Urgente**, qualora l'intervento di assistenza sia effettuato in un tempo superiore rispetto a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare di gara, sarà applicata una tariffa penale minima di € 500,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del problema.
2. **Livello di Criticità Alta**, qualora l'intervento di assistenza sia effettuato in un tempo superiore rispetto a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare di gara, sarà applicata una tariffa penale minima di € 350,00 per ogni i per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del problema.
3. **Livello di Criticità Medio**, qualora l'intervento di assistenza sia effettuato in un tempo superiore rispetto a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare di gara, sarà applicata una tariffa penale minima di € 200,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del problema
4. **Livello di Criticità Bassa** qualora l'intervento di assistenza sia effettuato in un tempo superiore rispetto a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare di gara, sarà applicata una tariffa penale minima di € 50,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del problema

Procedimento contestazione e applicazione penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente documento, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- ✓ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ✓ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- ✓ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- ✓ in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- ✓ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- ✓ in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda

Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicataria che effettueranno prestazioni e/o realizzeranno opere e/o svolgeranno servizi e/o forniture a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici.

La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Trattamento dei dati personali

I dati riguardanti l'appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento vengono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o di altri Enti Pubblici.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA Srl, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.Aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Responsabile e del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Sanitaria o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Tale incarico deve essere espletato in conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

Obblighi

- ✓ trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- ✓ trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);
- ✓ attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato *"Sicurezza del trattamento"*;
- ✓ nominare, al suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- ✓ assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- ✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- ✓ consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

- ✓ in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto / convenzione stipulato con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Sub-Responsabili e Terze Parti

(articolo applicabile solo se esistono Sub-responsabili)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più *Subfornitori* (di seguito anche "*sub-responsabili*"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'ULSS prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Il Fornitore si obbliga a designare i *Subfornitori* quali *Sub-Responsabili* e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

(articolo applicabile solo se ricorre questa fattispecie)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (*es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che

non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (*Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.*).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- ✓ mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- ✓ qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Norme e condizioni finali

La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l'Azienda U.L.SS. all'assegnazione della fornitura.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente disciplinare, oppure che risultino equivocate, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dal presente disciplinare.

L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta.

Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per qualsiasi aspetto non disciplinato espressamente nella presente richiesta di offerta, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Responsabile della fase di affidamento della presente gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott. Sandro Possamai.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Lucio Sartori, Direttore dell'UOC Sistemi Informativi

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Ditta aggiudicataria.

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Sandro Possamai